Le osservazioni del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo non sciolgono i dubbi di illegittimità del decreto

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il Consiglio di Stato - in sede consultiva - ha manifestato le proprie osservazioni sullo "*Schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, ai sensi dell'art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152*", presentato dal Ministero dell'ambiente, con parere n. 04278/2011 del 24 novembre 2011.

Ricordiamo come attualmente l'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 detti una particolare disciplina di deroga alla normativa sui rifiuti per l'impiego di materiali da scavo. Tale articolo, in forza di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 205/2010 è destinato ad essere abrogato al momento dell'entrata in vigore del regolamento in parola.

Al riguardo è significativo che il Consiglio di Stato, in premessa, abbia osservato che: " *la Sezione non può esimersi dall'evidenziare che in tal modo si verifica un effetto delegificante mediante l'emanazione di un semplice decreto ministeriale (fonte normativa espressamente prevista per la disciplina in esame dall'art. 184 bis., comma 2, del d.lgs. n. 152/2010), anziché mediante regolamento governativo, come previsto specificamente dall'art 17, comma 2, della legge n. 400/1988, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.".*

Di detto schema di regolamento ci siamo già occupati in un precedente contributo dal titolo "*Terre e rocce da scavo: un regolamento tecnico che non convince…*" (pubblicato il 23 novembre 2011 a cui rinviamo – *riportiamo in calce per completezza il testo dell'articolo*), dove avevamo messo in evidenza - a nostro avviso - un possibile elemento di illegittimità del decreto laddove il DM prevede che i materiali da scavo, oggetto della disciplina di deroga, possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, ritenendo detta previsione in contrasto con la disciplina generale sui rifiuti posta dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06. Illegittimità ritenuta possibile anche in considerazione del richiamo esplicito che nel contesto del DM - all'art. 2, comma 1 - si fa all'art. 185, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 il quale, in merito all'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, delimita in modo specifico l'esclusione al "*suolo escavato non contaminato e* ***altro materiale allo stato naturale****, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati*," che devono essere valutati ai sensi, nell'ordine**,** degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il Consiglio di Stato, nelle sue osservazioni, non entra nel merito di tale questione (e dunque né apertamente accoglie né apertamente, però, smentisce tale interpretazione). Indicativo, tuttavia, è in qualche modo il suggerimento espresso dal CdS di espurgere all'art. 2, comma 1, del DM "*il richiamo dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 per rendere più agevole la lettura del testo, atteso che tale richiamo non appare svolgere una precisa funzione chiarificatrice ai fini della disciplina in esame.*".

Come avevamo evidenziato nel precedente nostro contributo, l'art. 2, comma 1, dello schema di regolamento in parola (nella formulazione inviata al CdS): " - *di fatto* - *porta ad assimilare alle terre e rocce da scavo anche materiali assolutamente estranei al concetto di "suolo escavato non contaminato e altro* ***materiale allo stato naturale****" indicato nell'art. 185, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 ed espressamente richiamato dall'art. 2, comma 1, del regolamento. I residui di "calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato" presenti nel materiale scavato e provenienti da opere infrastrutturali in generale – a nostro avviso – rientrano per loro natura nei materiali da demolizione e costruzione e* ***non possono essere considerati materiali escavati allo stato naturale.*** *Dunque, in questo contesto, non possono essere oggetto di deroga dalla normativa sui rifiuti*.".

Il suggerimento del Consiglio di Stato di togliere ogni riferimento all'art. 185 cit. sembra, in qualche modo, dunque, voler cercare di sanare il decreto ministeriale eliminando un possibile elemento interpretativo di illegittimità.

A nostro avviso tuttavia (e ripetiamo e sottolineiamo che è solo un nostro parere interpretativo), anche se dal testo del DM dovesse venir tolto qualsiasi riferimento all'art. 185, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06, l'estensione della disciplina di deroga dettata del regolamento in parola ai materiali di scavo provenienti da realizzazione di opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, etc.) e contenenti anche calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, resterebbe una "forzatura" contraria ai principi generali dettati dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06.

Il legislatore, infatti, ha mantenuto ben distinti i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione dai rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 152/06). E dunque, come è stato ben evidenziato dalla Cassazione, il materiale da demolizione non solo di edifici ma anche **di strade** (e, a nostro avviso, di qualsiasi opera infrastrutturale) non è assimilabile alle terre o rocce da scavo perché non è costituito solo da terriccio e detriti di pietre o rocce, ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo: "***La non assimilazione degli inerti derivanti*** *da demolizioni di edifici* ***o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n 156 del 2006, posto che continuano ad essere rifiuti quelli derivanti da attività di***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

demolizione o costruzione (articolo 184 comma terzo lettera b), *mentre sono escluse dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo alle condizioni dettate dal legislatore con l'articolo 186, condizioni che sono state analiticamente formulate al fine di recepire le indicazioni della Commissione europea contenute nelle varie procedure d'infrazione aperte contro l'Italia proprio per l'esclusione dalla categoria dei rifiuti delle terre e rocce da scavo.*" (Corte di Cassazione Penale - Sez. III – sentenza del 19 febbraio 2008, n. 7466).

Pertanto, restiamo dell'avviso che una estensione di tal genere della disciplina non possa essere fatta con decreto ministeriale, ma con un provvedimento legislativo che vada a modificare la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06.

Valentina Vattani

Pubblicato il 16 dicembre 2011

In calce si riporta:

1) *il parere del Consiglio di Stato*
2) *il nostro pregresso articolo "Terre e rocce da scavo: un regolamento tecnico che non convince…" (pubblicato il 23 novembre 2011)*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Numero 04278/2011 e data 24/11/2011

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04805/2011

OGGETTO:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ufficio legislativo.

Schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, ai sensi dell'art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

LA SEZIONE

Vista la relazione gab-2011-33114/ul del 10 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Alessandro Botto;

Premesso
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone al Consiglio di Stato lo schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, in attuazione dell'art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Afferma il Ministero richiedente che la gestione dei materiali da scavo è attualmente disciplinata dall'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 che, in forza di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, è destinato ad essere abrogato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Precisa il Ministero che le terre e rocce da scavo costituiscono una rilevante categoria di rifiuti e che le direttive più recenti in materia richiedono l'adozione di misure per la prevenzione della produzione di rifiuti, nonché per la riduzione del consumo e l'utilizzo delle risorse naturali e dell'impatto negativo sull'ambiente.
In merito all'articolato, specifica il Ministero che l'art. 1 definisce le finalità del regolamento, consistenti nel miglioramento delle risorse naturali e nella prevenzione della produzione di rifiuti.
L'art. 2 individua l'ambito di applicazione del regolamento, prevedendo espressamente che sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione d'interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti costruiti dall'uomo, che rimangono assoggettati alla disciplina propria dei rifiuti.
L'art. 3 contiene alcune definizioni, mentre all'art. 4 individua le condizioni che il materiale di scavo deve soddisfare per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq) del d.lgs. n. 152/2006 (i requisiti di qualità ambientale del materiale ds scavo sono dettati all'allegato 4).. Il comma 2 richiede che la sussistenza di tali condizioni sia comprovata tramite il Piano di Utilizzo. Il comma 3 delega l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a predisporre un tariffario nazionale per la copertura dei costi sopportati dalle singole ARPA o APPA per lo svolgimento delle attività di verifica.
L'art. 5 disciplina il Piano di Utilizzo (secondo lo schema di cui all'allegato 5), con relativa tempistica. Ove esistano situazioni di ripristino ambientale o i materiali provengano da siti contaminati, è prevista una procedura maggiormente rigorosa. Nel caso in cui, poi, vengano meno le condizioni per qualificare il materiale da scavo quale sottoprodotto, occorre applicare la disciplina dei rifiuti.
L'art. 6 detta una procedura semplificata ove la realizzazione dell'opera comporti complessivamente una produzione di materiale da scavo per quantitativi inferiori a seimila metri cubi in banco e non siano superati i livelli di concentrazione appositamente previsti.
All'art. 7, invece, è dettata la disciplina delle situazioni di emergenza per cause di forza maggiore, che non si applica comunque alle ipotesi dei siti contaminati e alle situazioni di ripristino ambientale.
L'art. 8 impone di conservare per cinque anni il Piano di Utilizzo, nonché le dichiarazioni rese, presso il sito di produzione del materiale o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, nonché presso l'Autorità competente.
All'art. 9, invece, è prevista la disciplina delle modifiche del Piano di Utilizzo, mentre l'art. 10 obbliga il proponente a comunicare all'Autorità competente il nome dell'esecutore del Piano stesso prima di dare inizio alla realizzazione dell'opera. L'esecutore, poi, diventa responsabile

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

del Piano ed ha l'obbligo di compilare la modulistica necessaria per garantire la tracciabilità del materiale da scavo.
L'art. 11 detta la disciplina dello stoccaggio provvisorio del materiale scavato in attesa di utilizzo e all'art. 12 è disciplinato il trasporto dello stesso materiale.
L'art. 13 detta la regolamentazione relativa all'avvenuto utilizzo del materiale scavato, mediante un'apposita attestazione dell'esecutore nelle forme delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà..
L'art. 14 si occupa della gestione dei dati, al fine di rendere trasparente la gestione di tali materiali a potenziale impatto ambientale. In pratica, l'ISPRA dovrà detenere una cartografia aggiornata dei vari punti di campionatura eseguiti.
L'art. 15 prevede una specifica procedura per la modifica degli allegati al presente schema di regolamento, onde aggiornarli in base alle migliori tecniche disponibili.
L'art. 16 prevede controlli ed ispezioni da parte delle autorità preposte e, infine, all'art. 17 è dettata la disciplina transitoria, nonché si dispone che gli introiti a favore di ARPA o APPA derivanti dalle attività previste nel presente schema di regolamento debbano essere utilizzati per acquisire risorse umane e strumentali finalizzate alle attività di verifica di cui all'art. 5 o a quelle di controllo di cui all'art. 16.
Considerato:
Osserva innanzitutto la Sezione che l'attuale disciplina del reimpiego delle terre e delle rocce da scavo è dettata dall'art. 186 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, disciplina che, all'esito della entrata in vigore del regolamento il cui schema è all'attenzione della Sezione, verrà abrogata in forza di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205.
Orbene, la Sezione non può esimersi dall'evidenziare che in tal modo si verifica un effetto delegificante mediante l'emanazione di un semplice decreto ministeriale (fonte normativa espressamente prevista per la disciplina in esame dall'art. 184 bis., comma 2, del d.lgs. n. 152/2010), anziché mediante regolamento governativo, come previsto specificamente dall'art 17, comma 2, della legge n. 400/1988, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Sempre sul piano generale osserva la Sezione che l'attuale disciplina contenuta nell'art. 186 del d.lgs. n. 152/2010 ricomprende come ambito oggettivo il reimpiego di terre e rocce da scavo, sia che provengano dalla realizzazione di opere che da altro, ivi compresa l'attività di estrazione di marmi e pietre.
Poiché il presente schema di regolamento, invece, disciplina la sola materia del reimpiego di materiali da scavo relativi alla realizzazione di opere (come si evince dal combinato di cui all'art. 1, comma 1 e all'art. 3, comma 1, lett. b), all'esito della sua entrata in vigore, che comporterà, come sopra evidenziato, l'abrogazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, rimarrà priva di disciplina la produzione di materiali da scavo non connessa alla realizzazione di un'opera, almeno fino alla successiva possibile emanazione di un autonomo e differente regolamento, sempre ai sensi dell'art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le considerazioni esposte vengono rassegnate all'Amministrazione affinché possa consapevolmente procedere ove ritenga di prescinderne oppure , *re melius perpensa*, modificare il proprio orientamento in proposito.
Quanto all'articolato, evidenzia innanzitutto la Sezione la necessità di asciugare le premesse, sicuramente ridondanti nell'attuale formulazione (a titolo meramente esemplificativo appare superfluo il richiamo dell'art. 25 del d.l. n. 12/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, nonché dell'art. 49, comma 4 quater del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 177, comma 1, e dell'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006).
Ultroneo appare, altresì, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, ove si richiama l'obbligo di rispetto delle norme relative alla realizzazione delle opere, atteso che l'introduzione di una nuova disciplina in materia di gestione dei rifiuti/sottoprodotti non può certo incidere su altre normative aventi ad oggetto aspetti totalmente differenti delle attività economiche in qualche modo connesse alla produzione di materiale da scavo. (Ciò vale anche per gli analoghi richiami contenuti nello schema di regolamento in esame, come all'art. 5, comma 3, ultimo periodo o all'art. 6, comma 1, ultimo periodo o all'art. 7, comma 1, secondo periodo).
All'art 2, comma 1, appare utile espungere il richiamo dell'art. 185, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 per rendere più agevole la lettura del testo, atteso che tale richiamo non appare svolgere una precisa funzione chiarificatrice ai fini della disciplina in esame.
Occorre, poi, che l'Amministrazione verifichi l'opportunità di contemplare, all'art. 4, comma 1, lett. b), anche l'ipotesi relativa al reimpiego *in situ* del materiale da scavo, tenuto conto proprio di quanto previsto dall'art. 184, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006.
Ad avviso della Sezione quando, come all'art. 5, comma 1, si fa riferimento all'approvazione del progetto dell'opera cui è connessa la produzione di materiale da scavo, sarebbe preferibile precisare a quale livello di progettazione ci si riferisca (preliminare, definitivo o esecutivo).
Appare opportuno, poi, che l'Amministrazione chiarisca se la procedura semplificata di cui all'art. 6 possa essere applicata anche al caso contemplato dall'art. 5, comma 5, ossia quando si tratti di scavi da siti contaminati oppure oggetto di interventi di bonifica.
La Sezione, infine, esprime parere contrario alla disposizione contenuta nell'art. 15 dello schema in esame, poiché la modifica di quanto previsto dall'emanando regolamento, anche a livello di allegati, non potrà che avvenire mediante il riesercizio della stessa fonte normativa.
Sul piano formale, poi, si osserva che la citazione degli atti normativi deve avvenire indicando per esteso data e numero; la citazione in forma breve, infatti, può essere utilizzata solo dopo la citazione per esteso e comunque previo inserimento della parola "citato".
E' bene, poi, utilizzare per esteso la parola "articolo", anziché l'abbreviazione "art." nell'epigrafe dei singoli articoli.
All'art. 2, comma 2, le parole "di un edificio o altro manufatto costruito dall'uomo" vanno sostituite con "edifici o altri manufatti preesistenti".
Sarebbe, inoltre, più appropriato che le definizioni utili al riguardo, contenute nell'attuale art. 3, vengano anteposte all'articolato e, quindi, disciplinate all'art. 1, con conseguente slittamento di una posizione degli attuali artt. 1 e 2. Appare, inoltre, preferibile porre in ordine alfabetico i

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

termini oggetto delle definizioni. Al comma 1, lett. b), poi, le ipotesi indicate a titolo esemplificativo vanno indicate di seguito e non precedute da segni grafici di non usuale utilizzo in testi normativi. L'elenco delle definizioni andrà altresì integrato esplicitando taluni acronimi ivi richiamati (es. "CSC"), come pure andranno esplicitati gli acronimi richiamati in altri articoli ("ISPRA", "ARPA" e "APPA").
Non si comprende se la parte finale del comma 3 dell'art. 4 debba essere considerato parte integrante dello stesso comma 3 o debba assumere un'autonoma numerazione come comma 4.
All'art. 5, comma 3, con il richiamo "del tariffario di cui all'art. 4, comma 4" probabilmente l'Amministrazione redigente intende in effetti riferirsi a quanto previsto all'art. 4, comma 3.
Al comma 7 dello stesso articolo, l'espressione "entro e non oltre" va ridotta a "entro" (così come all'art. 13, comma 4).
L'art. 14, comma 1, può essere più idoneamente riformulato nel seguente modo: "1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni Autorità competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo ad ISPRA, onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute". All'art. 14, comma 2, la parte iniziale va sostituita con "ISPRA, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul…".
Nell'allegato 4 appare errato il richiamo dell'art. 3, comma 1, lett. g), che dovrebbe essere probabilmente sostituito con il richiamo dell'art. 4, comma 1, lett. d).
Da ultimo, evidenzia la Sezione come debba ritenersi preferibile non utilizzare il tempo futuro dei verbi, né i verbi servili "potere" e "dovere".

P.Q.M.

nelle suindicate considerazioni è il parre della Sezione.

L'ESTENSORE
Alessandro Botto

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
Licia Grassucci

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Terre e rocce da scavo: un regolamento tecnico che non convince…

Nota allo schema di regolamento sulla esclusione dei materiale da scavo dalla normativa sui rifiuti attualmente al vaglio del Consiglio di Stato

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

È stato firmato dal Ministro dell'ambiente uscente il 10 novembre 2011 il regolamento che stabilisce i requisiti qualitativi che i materiali da scavo devono soddisfare per essere considerati "sottoprodotti" e non rifiuti. Un provvedimento di certo atteso.
Il decreto in questione, infatti, dà attuazione a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06 che incarica il Dicastero dell'ambiente di stabilire - in osservanza delle regole generali sui sottoprodotti - i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti possano, in pratica, uscire dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
Nello specifico, per le terre e rocce da scavo l'art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 205/2010 dispone che l'art. 186 D.Lgs. 152/06 venga abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 184-bis, comma 2, T.U. ambientale.
Dunque, con l'adozione del regolamento tecnico sui materiali da scavo viene meno l'attuale disciplina di deroga alla normativa sui rifiuti posta dall'art. 186 cit. per le terre e rocce da scavo.
Il testo è stato inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere e dovrà essere notificato alla Commissione europea.

Emblematico è il richiamo al principio di prevenzione della produzione dei rifiuti posto all'art. 1, comma 1, nell'ambito delle finalità perseguite dal regolamento: si dispone che al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali **e prevenire la produzione di rifiuti,** il presente regolamento stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare **affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ecco dunque come l'importante criterio della prevenzione, posto dalla normativa quadro di settore come azione prioritaria, viene soddisfatto non perché si riduce l'effettiva produzione dei rifiuti (come sarebbe logico e quanto mai opportuno), ma bensì perché i rifiuti prodotti non vengo più considerati tali ma vengono "chiamati" sottoprodotti…

In via preliminare è opportuno ricordare che - secondo i principi della gerarchia delle fonti normative - un decreto ministeriale (fonte di rango secondario) non può porsi in contrasto o comunque derogare ad una legge o ad un decreto legislativo (fonti di rango primario), per cui le regole tecniche approvate con decreto debbono essere conformi a quanto sancito dalle norme di rango primario dinanzi richiamate.

Alla luce di tale principio, da una prima lettura del testo del regolamento in questione, emerge nell'immediatezza un evidente elemento di illegittimità del provvedimento stesso.

Relativamente all'ambito di applicazione del decreto, l'art. 2, comma 1, dispone che: *"il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., si applica alla gestione dei* ***materiali da scavo****."*.
Restano, invece, esclusi dall'ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di un edificio o altro manufatto costruito dall'uomo.
A seguire, nell'art. 3 viene specificato cosa debba intendersi per "materiali da scavo" ai sensi del regolamento: "*«materiali da scavo»: il suolo/sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:*
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc. ***provenienti da realizzazione di opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);***
rimozione e livellamento di opere in terra, litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

I materiali da scavo possono contenere, *sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento,* ***anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.***".

La presente disposizione - di fatto - porta ad assimilare alle terre e rocce da scavo anche materiali assolutamente estranei al concetto di "*suolo escavato non contaminato e altro* ***materiale allo stato naturale***" indicato nell'art. 185, comma 4, D.Lgs. n. 152/06[1] ed espressamente richiamato dall'art. 2, comma 1, del regolamento. I residui di "calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato" presenti nel materiale scavato e provenienti da opere infrastrutturali in generale – a nostro avviso – rientrano per loro natura nei materiali da demolizione e costruzione e **non possono essere considerati materiali escavati allo stato naturale.** Dunque, in questo contesto, non possono essere oggetto di deroga dalla normativa sui rifiuti.
Su questo aspetto anche la Cassazione ha sempre evidenziato come: "*Invero, il materiale da demolizione di strade o di edifici non è assimilabile alle terre o rocce da scavo perché non è costituito solo da terriccio e detriti di pietre o rocce, ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo. Il diverso orientamento espresso nella decisione n 13314 del 2003 che considerava irrilevante la presenza di modeste quantità di asfalto è rimasto pressoché isolato.* " (Corte di Cassazione – Sezione III Penale - sentenza del 18 giugno 2007, n. 23788). Pertanto il materiale scavato mischiato a frazioni di inerti è stato sempre considerato "rifiuto speciale", in ossequio a quanto stabilito dal legislatore che ha tenuto distinti i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione/costruzione ed i rifiuti che derivano dalle attività di scavo (si veda art. 184, comma 3, lett. b) D.Lgs. n. 152/06).

Ci sembra – onestamente – veramente difficile immaginare cumuli di terra mischiata a PVC (praticamente a plastica) ed a detriti di asfalto e cemento la cui gestione possa legittimamente derogare alla normativa sui rifiuti.

---

[1] Art. 185, comma 4, D.Lgs. n. 152/06: " Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tali cumuli non possono di certo essere considerati *"suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale*" così come indicato dalla normativa quadro di settore per una possibile esclusione dalla disciplina sui rifiuti.

Il decreto ministeriale pertanto – a nostro avviso – è di partenza viziato, e dunque sarebbe inapplicabile, poiché in contrasto con la disciplina generale sui rifiuti posta dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, in quanto di fatto pone una impropria assimilazione tra terre e rocce da scavo ed alcuni materiali da demolizione, peraltro nell'ambito di una disciplina regolamentativa di deroga alla normativa quadro sui rifiuti, che comporterebbe l'uscita illegittima di detti materiali dall'applicazione della parte quarte del D.Lgs. n. 152/06.

Valentina Vattani

Pubblicato il 23 novembre 2011

In calce il testo dello schema di regolamento sulla gestione dei materiale da scavo firmato dal Ministro dell'ambiente il 10 novembre 2011
ed in attesa dei pareri del Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Commissione europea

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Bozza 15.11.2011 inviata al Consiglio di Stato.

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400*;*

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 – Supplemento ordinario n. 269;

VISTO l'articolo 185, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti rispettivamente: del terreno in situ incluso il suolo contaminato non escavato, e del suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

VISTO l'articolo 25, del d.l. n. 12 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che stabilisce l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 25 % degli oneri amministrativi attraverso l'eliminazione o riduzione degli oneri derivanti da adempimenti previsti da norme di legge;

VISTO l'articolo 49, comma 4-quater del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che prevede uno o più decreti per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale;

VISTO l'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., che stabilisce che il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter;

VISTO l'articolo 184-bis, comma 1,del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., che stabilisce che non sono un rifiuto le sostanze od oggetti che soddisfano tutte le condizioni di cui al comma 1;

VISTO l'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che stabilisca, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria e sulla base delle condizioni previste al comma 1, criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;

VISTO che l'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiede di ridurre gli impatti complessivi dell'uso delle risorse naturali migliorandone l'efficacia;

VISTO che l'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce una gerarchia per la gestione dei rifiuti ponendo al primo posto la prevenzione;

VISTO l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

VISTO l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che prevede che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del __ 2011;

VISTE le notifiche alla Commissione europea n. __/__/I ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni di cui alle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL/__/20__/__/__ del _____.

ADOTTA
il seguente regolamento:

ART. 1

(Finalità)

1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., la produzione di rifiuti, il presente regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'art. 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i..

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

3. Il rispetto delle disposizioni del presente regolamento non esonera dal rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere, nell'ambito delle quali sono generati i materiali da scavo, nonché per l'utilizzo degli stessi materiali.

ART. 2

(Ambiti di applicazione ed esclusione)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., si applica alla gestione dei materiali da scavo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di un edificio o altro manufatto costruito dall'uomo, la cui gestione rimane nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..

ART. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i., integrate con le seguenti:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.;

b. «materiali da scavo»: il suolo/sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.
- provenienti da realizzazione di opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.)
- rimozione e livellamento di opere in terra,
- litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.).

I materiali da scavo possono contenere, semprechè la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali inerti di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente regolamento.

d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9.

e. «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo.

f. «autorità competente»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale e/o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i.

g. «caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dall'Allegato 1;

h. «Piano di Utilizzo»: il piano di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

i. «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

CSC di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5 del titolo V parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

j. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo e l'utilizzo del materiale;

k. «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;

l. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato;

m. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;

n. «giorni»: i giorni lavorativi;

o. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell'Allegato 3;

p. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;

q. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo;

r. «situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore»: sono considerate situazioni quali terremoti, frane, esondazioni, incendi, esplosioni, etc, nelle quali necessita un intervento urgente a salvaguardia delle vite umane e del territorio, sia dal punto di vista igienico-sanitario che ambientale, nonché per ristabilire con urgenza il ripristino di importanti infrastrutture di interesse pubblico, quali acquedotti, fognature, linee telefoniche, etc..

ART. 4

(Disposizioni generali)

1. Il materiale da scavo è un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i., se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il materiale da scavo sarà utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; oppure: 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui nell'Allegato 4.

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo. In assenza del completamento delle a procedure di cui agli articoli 5 oppure 6 del presente regolamento, il materiale da scavo è gestito secondo le modalità previste per la gestione dei rifiuti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i.

4. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'ARPA o APPA territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il tariffario nazionale con proprio decreto. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

ISPRA definisce anche con la stessa tempistica:

- le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie, qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine;

- i criteri di eventuale esclusione dall'accertamento analitico o di accertamento analitico semplificato delle terre e rocce da scavo, qualora non provengano da un sito contaminato, nell'ambito della procedura semplificata di cui al successivo Art. 6.

ART. 5

(Piano di Utilizzo)

1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale ai sensi della normativa vigente l'espletamento di quanto previsto dal presente regolamento deve avvenire propedeuticamente all'espressione del parere di valutazione ambientale.

2. Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all'Autorità competente redatto in conformità all'Allegato 5. La trasmissione può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, è attestata dal Legale rappresentante della società di diritto o della persona fisica proponente l'opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. L'Autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione entro quindici giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata.

3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tab.1 Parte A dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, può approvare il Piano di Utilizzo o esprimere il diniego all'approvazione dello stesso motivandolo adeguatamente. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'ARPA o APPA, con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 4, la sussistenza dei requisiti dell'art. 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l'ARPA o APPA, chiedendo eventualmente al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla tabella 1, Parte A, dell'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 allegato 5 al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente, segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un Piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano dovrà essere eseguito in contraddittorio con l'ARPA o APPA competente per il territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al precedente comma 3. In tal caso si dovrà comunque tenere conto che l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un analogo ambito territoriale con fondo naturale di cui all'articolo 3 del presente decreto.

5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i (artt. 239 e seg.), ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II alla Parte Sesta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i (artt. 304 e seg.) previa richiesta del

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall'ARPA o APPA competente per il territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4 comma 4. L'ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al precedente comma 3.

6. Il Piano di Utilizzo definisce i tempi di realizzazione dell'opera e, all'interno di tale periodo temporale, definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.

7. Allo scadere dei termini di cui al precedente comma 6, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro e non oltre due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che potrà avere la durata massima di un anno.

8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) del presente articolo fa decadere gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

10. L'Autorità competente nel richiedere all'ARPA o APPA le verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo conto dei criteri di caratterizzazione adottati nel Piano di Utilizzo, dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento.

ART. 6

(Procedura semplificata)

1. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, nel caso in cui la realizzazione dell'opera comporti complessivamente la produzione di materiale da scavo per quantitativi inferiori a seimila metri cubi in banco e non siano superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento e le quantità da movimentare all'esterno del sito sono

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

attestate dal proponente all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. Dalla data della predetta dichiarazione il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto di quanto dichiarato, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

2. L'Autorità competente può comunque disporre controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della procedura semplificata.

ART. 7

(Situazioni di emergenza)

1. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento è attestata all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, resa in una copia nella forma di cui all'Allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo dovrà comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento.

2. Nel caso di produzione, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, di materiale da scavo per quantitativi inferiori a seimila metri cubi in banco, il proponente deve comunicare all'Autorità competente la necessità dell'attività almeno 24 ore prima del suo inizio. Il proponente (mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000) deve attestare all'Autorità competente, entro 15 giorni dall'ultimazione di lavori, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento e le quantità da movimentare all'esterno del sito. Qualora le condizioni di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento non fossero riscontrate, l'ARPA o APPA fornirà indicazioni su come il Proponente dovrà trattare il materiale movimentato per metterlo in sicurezza.

3. E' facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.

4. La deroga di cui ai precedenti commi 1 e 2 non può essere applicata a quanto disciplinato all'art. 5 comma 5 del presente Regolamento.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ART. 8

(Obblighi generali)

1. Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 del presente regolamento nonché le dichiarazioni rese conformemente agli articoli 6 o 7 del presente regolamento devono essere conservate presso il sito di produzione del materiale escavato o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore.

2. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo è conservata per cinque anni e resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente.

ART. 9

(Modifica del Piano di Utilizzo)

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, indicate nel Piano di Utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo secondo la procedura prevista all'articolo 5.

2. Costituisce modifica sostanziale:

a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al venti%;

b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;

c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo

d) la modifica delle tecnologie di scavo.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), del presente articolo il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine decade, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), del presente articolo, in attesa del completamento della procedura di cui al precedente comma 1, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.

5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d) del presente articolo, in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo

ART. 10

(Realizzazione del Piano di Utilizzo)

1. Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente l'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del Piano di Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne risulta responsabile.

3. L'esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 e 7.

ART. 11

(Deposito in attesa di utilizzo)

1. Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente regolamento avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alla procedura prevista all'articolo 9 del presente regolamento. Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.

2. Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.

3. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo.

4. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.

5. Decorso il periodo di cui al comma 4 del presente articolo, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

6. Resta fermo l'obbligo anche per il deposito del materiale escavato del rispetto di quanto indicato dal Dlgs 152/2006 e smi.

ART. 12

(Trasporto)

1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione di cui all'Allegato 6.

2. La documentazione di cui al precedente comma è predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il Proponente e l'Esecutore sia diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il Proponente.

3. La documentazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 286/2005 ai sensi di quanto previsto dall'art 3 del D.M. 554/2009.

ART. 13

(Dichiarazione di avvenuto utilizzo – D.A.U.)

1. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, in conformità all'Allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto Allegato.

2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituisce un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro e non oltre il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la decadenza, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..

5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo dovrà comunque essere data comunicazione all'Autorità competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la decadenza, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..

ART. 14

(Gestione dei dati)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza della qualità ambientale del territorio nazionale, ogni Autorità Competente comunica l'espressione del parere in merito ai piani di utilizzo a ISPRA in modo che quest'ultima possa tenere aggiornata una cartografia che rappresenta i vari punti di campionatura eseguiti per le finalità del presente regolamento, associando a tale cartografia un database dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute.

2. Sarà cura di ISPRA, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, di pubblicare sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.

ART. 15

(Modifica degli allegati)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla modifica degli allegati al fine di aggiornarli alle migliori tecniche disponibili nonché a specifiche modifiche delle norme nazionali o comunitarie.

ART. 16

(Controlli e ispezioni)

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo di cui al presente regolamento secondo quanto previsto all'allegato 8 parte B

ART. 17

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a quella prevista dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati, tramite la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del presente regolamento, alla disciplina prevista dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Gli introiti derivanti dalle attività di cui all'articolo 5 da parte delle ARPA o APPA sono accantonati su apposito capitolo di entrata. Detti fondi dovranno essere utilizzati per acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all'esercizio di dette attività e a quelle di controllo di cui all'articolo 16.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

3. Il presente regolamento è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Stefania Prestigiacomo

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALLEGATO 1

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DA SCAVO

(ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA G)

La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera.

La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

La caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e devono essere esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente, il Piano di Utilizzo potrà prevedere che, salva diversa determinazione dell'autorità competente, non sarà necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il Piano di Utilizzo dovrà indicarne le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 8

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andrà eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8 Parte A.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALLEGATO 2

PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

(ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA G)

Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo.

La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella tabella seguente.

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento andrà effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità.

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si dovrà procedere con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione dei materiali da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali da scavo devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione sarà composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

Invece i campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) dovranno essere prelevati con il criterio puntuale.

Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
- il prelievo di campioni complessivi di tutte le frazioni granulometriche presenti (senza scartare in campo la frazione granulometrica maggiore di 2 cm, in quanto la separazione dovrà avvenire in laboratorio o presso laboratori di campo);
- la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.

Fermo restando quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GU n. 284 del 4-12-2008) la caratterizzazione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo di sedimenti marini, fluviali, lacustri e palustri potrà essere effettuata sia in sito sia in banco dopo la loro rimozione.
Per la caratterizzazione in sito si potrà effettuare un campionamento, a seconda delle condizioni del corpo idrico, secondo le seguenti modalità:

- transetti: caratterizzazione in aree di notevole estensione, senza specifiche indicazioni di attività contaminanti (linee perpendicolari alla linea di costa o di riva);
- maglie: caratterizzazione di dettaglio laddove sia atteso un medio-alto grado di contaminazione in relazione alle attività sul territorio;
- linee: lungo canali o fiumi, integrato con transetti in situazioni particolari;
- misto: transetti-maglie-linee dove sono presenti tutte o parte delle situazioni precedentemente considerate.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALLEGATO 3

(NORMALE PRATICA INDUSTRIALE)

ARTICOLO 4 COMMA 1 LETTERA C)

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.

Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purchè rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALLEGATO 4

PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI

(ART. 3 COMMA 1 LETTERA G)

Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del presente Regolamento, inclusi – nei riporti – il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20%, sono riportate di seguito.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di tabella 4.1. Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'Allegato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I parametri da considerare sono i seguenti:

Arsenico;
Cadmio;
Cobalto;
Nichel;
Piombo;
Rame;
Zinco;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Mercurio;
Idrocarburi C>12;
Cromo totale;
Cromo VI;
Amianto;
BTEX*
IPA*
* Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Tabella 4.1

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis comma 1 lettera d) del DLgs. 152/2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant'altro, e nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, si dovrà tenere in apposito conto della normativa previgente in materia, ovvero l'Art. 5 comma 11-bis della Legge n. 84/1994 e s.m.i..

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per nuove attività di riempimenti e reinterri, ad esempio ritombamento di cave, in condizioni di falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale si dovrà utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco materiale da scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.,. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica già avviati, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per ritombamenti e reinterri pregressi rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento, in condizioni di falda affiorante e subaffiorante non si applica quanto descritto nel paragrafo precedente.

Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale.

In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale .

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALLEGATO 5

PIANO DI UTILIZZO

(ART. 5)

Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del presente regolamento saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Il Piano di Utilizzo deve definire:

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse litologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:

    - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteri naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
    - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli allegati 2 e 4 del presente regolamento;
    - indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8 parte a;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

5. ubicazione delle eventuali aree di deposito in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;
6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurry-dotto, nastro trasportatore, ecc.).

Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc:

1. Inquadramento territoriale

   a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
   b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente);
   c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
   d) corografia (preferibilmente scala l:5.000);
   e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala l:5.000).

2. Inquadramento urbanistico

2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;

3. Inquadramento geologico ed idrogeologico

3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;

3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, ~~anche~~ mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;

3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;

3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000).

4. Descrizione delle attività svolte sul sito

4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;

4.3 definizione delle possibili sostanze presenti;

4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche.

5. Piano di campionamento e analisi

5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;

5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;

5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;

5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALLEGATO 6

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(ART. 12 COMMA 1)

Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato.

Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all'Autorità competente.

Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito piano di utilizzo. Il documento, che deve viaggiare insieme al materiale, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile del trasporto.

Anagrafica del sito di Origine

ViaN. civico	
CAPComuneProvincia	

☐ **Anagrafica sito di Destinazione** ☐ **Anagrafica sito di Deposito Provvisorio**

ViaN. civico	

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

CAPComuneProvincia

Anagrafica della Ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
C.F.	
ViaN. civico	
CAPComuneProvincia	

Generalità dell'autista dell'automezzo

CognomeNome	

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Targa automezzo

Materiale trasportato

Tipologia del materiale

Quantità trasportataViaggiData e ora carico	***Firma Autista***	***Data e ora arrivo***	***Firma Ricevente***
_____ mcn. 1Data Ora		Data Ora	

☐ È allegata la caratterizzazione analitica del materiale relativa al viaggio di seguito indicato:

Il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato approvato in data _____/_____/_____ da _____, come da copia allegata al presente modello.

Data

_____/_____/_____

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Firma Produttore

_____

(per esteso e leggibile)

Firma Responsabile

Sito di Utilizzo

_____

(per esteso e leggibile)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALLEGATO 7

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.)

(ART. 13 COMMA 1)

La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Anagrafica del sito di origine

ViaN. civico	
CAPComuneProvincia	

Il sottoscritto

CognomeNome	
C.F.	
della	

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
residente in	
Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	
in qualità di esecutore del Piano di Utilizzo	

DICHIARA

- che il Piano di Utilizzo dei materiali da scavo è stato presentato a _____
- ed approvato in data ____/____/_____ da _____;
- che il piano approvato non ha subito variazioni ovvero che è stata successivamente autorizzato da parte dell'Autorità competente avvenuta in data ____/____/_____l'utilizzo del materiale in processi industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato.

L'esecutore dichiara altresì:

che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera:

☐ _____ m^3 di materiali da scavi

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

sono stati utilizzati nell'opera di _____ da realizzare nel Comune di _____ Provincia di _____ via _____n. __

autorizzato con_____ n. ____del_____che si allega

☐ _____ m^3 di materiali da scavi

sono stati utilizzati nel processo produttivo della Ditta_____nello stabilimento ubicato in Comune di_____,
Via_____

Alla dichiarazione sono allegati i certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

Firma dichiarante *

_____

(per esteso e leggibile)

Luogo e data

_____/____/_____

* La dichiarazione é sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALLEGATO 8

PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI

(ART. 16)

La caratterizzazione ambientale potrà essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione dei materiali da scavo; nel Piano di Utilizzo dovranno essere indicati i criteri generali di esecuzione.

Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione dei materiali da scavo, questi dovranno essere ricaratterizzati durante l'esecuzione dell'opera.

Parte A: caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d'opera - **verifiche da parte dell'esecutore**

Le attività di campionamento durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in una delle seguenti modalità:

- su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione,

- direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento,

- sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali;

- nell'intera area di intervento.

Indipendentemente dalle modalità di campionamento adottate, il trattamento dei campioni ai fine della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere conformi a quanto indicato negli Allegati 2 e 4.

Caratterizzazione su cumuli

Le piazzole di caratterizzazione dovranno essere impermeabilizzate al fine di evitare che i materiali non ancora caratterizzati entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree dovranno avere superficie e volumetria sufficiente a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento ed analisi dei materiali da scavo ivi depositate, come da Piano di Utilizzo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le aree di caratterizzazione saranno ubicate preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e saranno opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica. Se le aree di cantiere presso il sito di produzione non dispongono di spazio sufficiente, le aree di caratterizzazione potranno essere predisposte in un'area esterna che può coincidere con le aree di utilizzo finale.

I materiali da scavo saranno disposti in cumuli nelle aree di caratterizzazione in quantità comprese tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.

Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula

$$\mathbf{m = k\, n^{1/3}}$$

dove k = 5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. (Il campo di validità della formula è n>m, al di fuori di detto campo (per n<m) si dovrà procedere alla caratterizzazione di tutto il materiale).

Qualora previsto, il campionamento sui cumuli è effettuato sul materiale tal quale, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo dovrà essere caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto sarà sottoposto a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.

Le modalità di gestione dei cumuli dovranno garantirne la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Caratterizzazione sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento

La caratterizzazione sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento si eseguirà in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia dei materiali da scavo e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Si forniscono nel seguito dei criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, tuttavia altri criteri ovvero modifiche ai criteri sotto esposti, possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.

La caratterizzazione sul fronte di avanzamento va eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria ed in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia dei materiali scavati, e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Il campione medio sarà ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si preleveranno almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Caratterizzazione nell'intera area di intervento

Qualora in corso d'opera si decida di compiere una caratterizzazione areale, questa dovrà essere eseguita secondo le modalità dettagliate negli Allegati 2 e 4.

Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni

Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti dall'ARPA o APPA territorialmente competente e in contraddittorio direttamente sull'area di destinazione finale del materiale da scavo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta deve tener conto delle eventuali campagne già eseguite in fase di realizzazione.

Il numero di campioni deve essere valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale da cui si produrranno i materiali da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella tabella seguente

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Tabella 8.2

La profondità di indagine sarà determinata in base alle profondità del sito di riutilizzo. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche saranno:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona intermedia;
- campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta del materiale da scavo (già piano campagna) .

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera devono essere prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali

Nel caso di sondaggi a carotaggio ci si dovrà attenere alle specifiche di cui agli allegati al Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALLEGATO 9

MATERIALI DI RIPORTO DI ORIGINE ANTROPICA

(ART. 3 COMMA 1 LETTERA c)

I riporti di cui all'art. 185, comma 1, lett. b) e c) e comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, di recupero di residui di lavorazione ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo.

I materiali di riporto costituiscono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Tale miscela – nella pratica - risulta non separabile se non con l'utilizzo di tecnologie che, di fatto, non sono economicamente sostenibili e compatibili con la tempistica del Piano di Utilizzo.

I materiali da riporto sono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmature nonché formazione di terrapieni.

I materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, intonaci, ecc.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il regolamento è finalizzato al **rispetto della gerarchia dei rifiuti** e, in particolare, alla **prevenzione della produzione dei rifiuti**; alla **riduzione del consumo e utilizzo di risorse naturali**; alla **riduzione di impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana**.

La normativa definisce se, e a quali condizioni, determinati materiali da scavo, prodotti nell'ambito dei lavori per la realizzazione di opere, possano essere qualificati come sottoprodotto.

La corretta definizione della nozione di rifiuto punta anche ad evitare un consumo inutile di risorse naturali e garantirne un uso sostenibile.

Questo decreto, che passerà ora al vaglio del Consiglio di Stato, "é particolarmente atteso perché il suo varo - riferisce la nota del ministero - consentirà lo sblocco di molte opere, favorendo sviluppo e occupazione".

È partito l'iter per l'approvazione del nuovo regolamento recante i requisiti qualitativi che i materiali da scavo devono soddisfare per essere considerati "sottoprodotti"; dopo la firma del MinAmbiente, testo **al vaglio di Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Commissione Ue**.

Il decreto **firmato dal MinAmbiente il 10 novembre 2011** attua l'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 che incarica lo stesso Dicastero di stabilire i criteri qualitativi o quantitativi nel cui rispetto le specifiche tipologie di sostanze possono fuoriuscire dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

I 17 articoli e i 7 allegati che compongono il testo del provvedimento prevedono a tal fine la presentazione di un "**Piano di utilizzo**", la possibilità di siti di deposito

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

intermedio e una documentazione ad hoc per il trasporto del materiale di scavo. I rifiuti da demolizione sono espressamente esclusi dal campo di applicazione.

Prima dell'approvazione definitiva il MinAmbiente deve ora **attendere i pareri** di CdS, CdC e – in quanto norma tecnica — Commissione Ue.

Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., la produzione di rifiuti, il presente regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'art. 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i..

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)